


IL GIORNALE DELLE PMI

La Scissione Parziale Proporzionale “Semplificata”: formalità, tempistiche ed ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Di Silvia Serraiotto



La **scissione** viene prevista dall’articolo 2506 del codice civile che ne prevede anche gli effetti. Esso recita: “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. La scissione può quindi essere definita come il frazionamento di una società in più parti, destinate ad essere inglobate in una o più altre società.

L’operazione di scissione è stata introdotta nella legislazione italiana, attraverso gli articoli 2506 e seguenti del codice civile, con il recepimento della VI direttiva comunitaria. La scissione parziale si distingue dalla cessione d’azienda, in quanto i soci della società scissa ricevono azioni e/o quote, invece di denaro. La scissione, inoltre, si distingue dal conferimento in quanto le azioni o quote vengono assegnate ai soci e non alla società. I soggetti che intervengono nella scissione sono: (a) la società scissa, che trasferisce tutto o in parte il proprio patrimonio; (b) le società beneficiarie del trasferimento di patrimonio; (c) i soci della società

scissa destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalla società beneficiaria. La società scissa può, a seguito della scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

Le motivazioni che possono spingere ad una scissione si possono così indicare:

- motivazioni di carattere organizzativo, quali decentramento delle responsabilità e delle decisioni, in alcuni casi può risolvere dissidi insanabili all'interno del gruppo proprietario
- carattere propriamente aziendale, ad esempio operare con dimensioni produttive più ridotte e quindi più specialistiche, ovvero condurre separatamente determinate linee di prodotti /servizi
- operazioni di risanamento delle imprese in crisi, mediante separazione fra le attività in perdita da dismettere e attività redditizie,
- ristrutturazioni finanziarie con conseguente migliore accesso al credito ovvero migliore equilibrio fra impieghi e fonti dei finanziamenti
- facilitare operazioni di vendita di determinati rami aziendali e/o di business
- motivazioni fiscali, ad esempio per consentire rivalutazioni dei cespiti consentite dalla legge.

Il procedimento di scissione ha inizio con la redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione di un documento congiunto denominato “ progetto di scissione”.

Il progetto di scissione è un documento congiunto, nel senso che viene redatto di concerto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione. Formalmente, ciascun organo amministrativo presenterà il “proprio” progetto di scissione all’assemblea; nella sostanza, però, i contenuti saranno i medesimi, frutto del preventivo accordo raggiunto tra le parti. Il contenuto del progetto di scissione viene individuato dall’art. 2506-bis cod. civ., il quale, in gran parte, fa esplicito riferimento ai contenuti richiesti dall’art. 2501-ter, in materia di fusione. Ciò che viene richiesto in più, rispetto alla fusione, è la puntuale indicazione nel progetto degli elementi attivi e passivi che la scissa intende trasferire alla/e società beneficiaria/ e. In particolare, il legislatore si è preoccupato di dettare la disciplina applicabile nel caso in cui la destinazione di un determinato elemento attivo o passivo non sia desumibile dal progetto di scissione.

Il presente articolo ha l’obiettivo di fornire alcune indicazioni sugli aspetti formali e sulla tempistica della Scissione parziale, proporzionale, qui definita, “semplificata” che può essere un utile strumento per facilitare operazioni di riorganizzazione aziendale, con l’ausilio della tabella che segue:

ADEMPIMENTO	NESSO TEMPORALE CON ALTRI ADEMPIMENTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1 Situazione patrimoniale	<p>Deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre 120 gg. (o 6 mesi se si tratta del bilancio di esercizio) al giorno di deposito del progetto di scissione.</p> <p>Non richiesta se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scissione proporzionale con società di nuova costituzione; – consenso unanime dei soci. 	Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 quater c.c.
2 Relazione dell’organo amministrativo	<p>Deve illustrare e giustificare il progetto di scissione, i criteri di distribuzione delle quote e indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello rimasto in capo alla scissa.</p> <p>Non richiesta se:</p>	Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 quinquies c.c.

		<ul style="list-style-type: none"> – scissione proporzionale con società di nuova costituzione; – consenso unanime dei soci. 	
3	Relazione degli esperti	<p>Deve attestare la congruità del rapporto di cambio.</p> <p>Non richiesta se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scissione proporzionale con società di nuova costituzione; – consenso unanime dei soci. 	Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 sexies
4	Redazione del progetto di Scissione	A cura dell'organo amministrativo	Art. 2506 bis c.c. Art. 2501 ter c.c.
5	<p>Deposito presso la sede della società (o sito internet):</p> <ul style="list-style-type: none"> – progetto di scissione; – bilanci degli ultimi tre esercizi ; – situazione patrimoniale (se redatta) 	<p>30 gg. prima della data fissata per la decisione dei soci in ordine alla scissione</p> <p>(derogabili con consenso di tutti i soci)</p>	Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 septies c.c.
6	Deposito del progetto di scissione presso il Registro delle Imprese per l'iscrizione		Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 ter c.c.
7	Decisione dei soci in ordine alla scissione	<p>a) Trascorsi almeno 30gg (e non oltre 6 mesi – massima Notai Triveneto) dall'iscrizione del progetto di scissione e dal deposito presso la sede della società degli atti ex art. 2501 septies c.c. ;</p> <p>b) con il consenso unanime da parte dei soci, la decisione può tenersi subito dopo il deposito di cui al precedente punto 5 e l'iscrizione del progetto di scissione;</p> <p>c) con il consenso unanime dei soci la decisione in ordine alla scissione può essere presa anche prima dell'iscrizione (ma dopo il deposito) del progetto nel registro delle imprese (massima Notai Triveneto).</p>	Art. 2506 bis c.c. Art. 2506 ter c.c. Art. 2501 ter c.c. Art. 2501 septies c.c. Art. 2502 c.c.
8	Deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della decisione di scissione	A cura del Notaio	Art. 2506 ter c.c. Art. 2502 bis c.c.
9	Iscrizione nel registro delle imprese della decisione di scissione	A cura del Notaio	Art. 2506 ter c.c. Art. 2502 bis c.c.
10	Stipula dell'atto di scissione	Trascorsi almeno 60 gg. (30 gg. per società di persone e s.r.l. – massima Notai Triveneto) dall'iscrizione nel registro delle imprese	Art. 2506 ter c.c. Art. 2503 c.c.

della decisione di scissione.
 Subito dopo l'iscrizione della decisione di scissione se:
 – consenso dei creditori anteriori al giorno dell'iscrizione presso il registro delle imprese del progetto di fusione;
 – ovvero pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso;
 – ovvero deposito delle somme presso una banca.

11	Deposito dell'atto di scissione per l'iscrizione presso il registro delle imprese	entro 30 giorni dalla stipula a cura del Notaio	Art. 2504 c.c. Art. 2504 bis c.c.
12	Data civilistica, contabile e fiscale di effetto della scissione	Iscrizione dell'atto di scissione all'Ufficio del Registro delle Imprese.	Art. 2506 ter c.c. Art. 2504 bis c.c.

Esempio: Se il 02/01/2019 l'organo amministrativo predispose il progetto di Scissione proporzionale con società di nuova costituzione, con il consenso unanime dei soci e derogando ai termini previsti all'art. 2506, 2501, 2503, si potrebbe, rispettando tutte le altre formalità e adempimenti indicati nella tabella precedente, avere l'iscrizione dell'atto di Scissione del registro delle imprese già al 28.02.2018, in tempi molto ridotti e, di conseguenza, con costi di gestione di tutti gli adempimenti molto ridotti.

Novità dall'Agenzia delle Entrate in tema di Scissioni:

L'Agenzia delle entrate dà il "via libera" alle operazioni di Scissioni per riorganizzazioni aziendali: l'operazione di scissione parziale proporzionale non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito (Risposta 21 del 3.10.2018). Nell'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate, due società Alfa e Beta intendevano effettuare un'operazione di scissione parziale proporzionale. Alla base del progetto di riorganizzazione vi era innanzitutto l'intenzione di unire gli asset in insiemi omogenei all'interno del medesimo soggetto giuridico. Premettevano le società istanti: «Sotto il profilo contabile e fiscale, l'operazione di cui sopra avverrà in totale continuità dei valori contabili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società scissa e beneficiaria». Tuttavia, le due società chiedevano in ogni caso alle Entrate un parere in ordine all'eventuale abusività dell'operazione rappresentata, pur osservando che, a loro parere, non vi fossero gli estremi per sostenere tale tesi. Le Entrate hanno confermato la tesi delle due società. «Si ritiene – hanno osservato – che l'operazione di scissione parziale proporzionale prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell'ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta a separare l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività e diversificare i rischi».